

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2022, n. 1321

**Cont. n. 213/19/CS Dipp. Omissis c/ Regione Puglia. Tribunale di Bari, sez. Lavoro - R.G. n. 2101/2019. Autorizzazione al componimento bonario e approvazione atto di transazione.**

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa Contenzioso del Personale, Raffaele Berardi, e confermata dal Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale, Pietro Lucca, dal Dirigente della Sezione Personale, Nicola Paladino:

- A. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. proposti dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro (R.G. n. 2101/2019), il sig. Omissis dichiarava di essere stato dipendente della Regione Puglia e che, inquadrato nell'VIII q.f., aveva ininterrottamente svolto funzioni dirigenziali sin dal 07.05.1985, allorché gli veniva affidata la responsabilità del Servizio Regionale di Orientamento Professionale. Affermava altresì che, a seguito della partecipazione ad apposito concorso interno, con determinazione dirigenziale n. 1438/2000 del 14.12.2000, la Regione Puglia disponeva provvisoriamente il suo inquadramento giuridico nella I qualifica dirigenziale dal 01.01.1983 ed il suo inquadramento economico nella medesima qualifica dal 01.10.2000. Inoltre deduceva che dal febbraio 2003 gli veniva attribuita la dirigenza dell'Ufficio II Qualificazione del Sistema Formativo. Infine, il ricorrente precisava che il suo rapporto di lavoro cessava in data 01.09.2004, per effetto della sottoscrizione ai sensi dell'art. 28 L.R. Puglia n. 7/2002 di apposito contratto di risoluzione anticipata, con corresponsione di un incentivo all'esodo calcolato sulla base dell'ultima retribuzione. Nel citato ricorso, Omissis deduceva che la Regione Puglia, al fine di dare attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 03.10.2013 - che aveva sancito la definitiva esclusione del ricorrente dal suddetto concorso interno - con atti del 2018 ripristinava il suo inquadramento giuridico nell'VIII q.f. a far data dal 01.01.1983 e rideterminava, con decorrenza dal 01.10.2000, il suo inquadramento economico per poi notiziare di tanto l'INPS ed intimargli, con nota del 31.01.2019, la restituzione delle somme corrisposte in virtù dell'inquadramento nella qualifica dirigenziale a titolo di differenze retributive, indennità di L.R. n. 22/1983 e di incentivo all'esodo per un importo complessivo di € 315.115,01. Il ricorrente deduceva quindi l'illegittimità di tali determinazioni per plurimi motivi, domandandone l'annullamento e/o la disapplicazione, previa concessione di provvedimento cautelare volto a sospenderne l'efficacia.
- B. Si costituiva in giudizio la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso, mentre rimaneva contumace l'INPS.
- C. Il Giudice adito, nelle more della definizione della fase cautelare, in data 28.06.2019 formulava la seguente proposta conciliativa:  
*"- la Regione rinuncia a tutte le pretese oggetto del giudizio, fatta eccezione per le sole differenze retributive maturate a decorrere dal 20.11.2001, che saranno corrisposte dalla parte ricorrente, con ulteriore precisazione che nulla sarà recuperato a titolo di incentivo all'esodo;  
- a decorrere da questa stessa data (20.11.2001), parte ricorrente viene altresì giuridicamente inquadrata nel pregresso livello originariamente posseduto prima della procedura concorsuale da cui ha tratto origine il contenzioso;  
- ai fini previdenziali, l'inquadramento non determina conseguenze sui contributi già versati, mentre l'adeguamento al ribasso della prestazione pensionistica produce effetto a decorrere dall'agosto 2019".*
- D. Con pec del 12.07.2019 indirizzata all'Avvocatura regionale e all'avvocato incaricato della difesa della Regione Puglia, la Sezione Personale - in considerazione della pendenza di altri giudizi aventi il medesimo *petitum* incardinati dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari e di Foggia - evidenziava la disponibilità a valutare ipotesi di risoluzione della controversia in via bonaria, rappresentando tuttavia che la proposta del Giudice conteneva condizioni non rientranti nella discrezionalità e nei poteri dell'Amministrazione regionale, in particolare per la parte relativa allo *"adeguamento al ribasso della prestazione pensionistica (che) produce effetto a decorrere dall'agosto 2019"*.  
La Sezione Personale, comunque, aderendo all'invito dell'Organo giudicante per comporre

transattivamente la lite, formulava con la medesima pec del 12.07.2019 una ipotesi conciliativa nei seguenti termini:

*“- Rinuncia da parte della Regione Puglia al recupero delle somme a titolo di retribuzione (da intendersi lorda, comprensiva di contributi) per i periodi in cui il ricorrente ha svolto di fatto le mansioni di dirigente a seguito dei provvedimenti di inquadramento nella prima qualifica dirigenziale (A.D. n. 1438 del 14.12.2000), ovvero dall’01.10.2000 al 31.08.2004;*

*- Riconoscimento parziale da parte della Regione Puglia dell’incentivo all’esodo di cui all’art. 28 della L.R. n. 7 del 2002 da calcolarsi, ai sensi del comma 6, per il personale di qualifica di funzionario, per effetto dell’A.D. n. 903/2018 di ripristino dell’inquadramento giuridico del ricorrente a far data dall’01.01.1983 nella cat. D3; si procederà, pertanto, al recupero delle somme differenziali tra l’incentivo all’esodo già liquidato e quanto invece spettante con la qualifica di funzionario;*

*- Resta esclusa qualsiasi altra condizione che preveda da parte dell’Amministrazione regionale una violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato, nonché qualsiasi altra condizione che non rientra nella disponibilità dell’Ente regionale”.*

- E. La proposta formulata dalla Regione Puglia non veniva accolta dal ricorrente.
- F. Con decreto n. cronol. 45015/2019 del 16.10.2019, l’adito Giudice del Lavoro rigettava la domanda cautelare per difetto del *periculum in mora*, affermando che *“in presenza di una statuizione definitiva dei giudici amministrativi, peraltro, in questa sede risulta precluso ogni apprezzamento circa il possesso, in capo al sig. Omissis, dei requisiti previsti dalla L.R. Puglia 18/1974. Né pare possibile sostenere che l’amministrazione regionale abbia garantito la stabilità dell’inquadramento, tale per cui la successiva pretesa restitutoria è da ritenersi legittima”.* Tuttavia, lo stesso Giudice affermava che *“l’utilizzo di maggiori capacità professionali da parte della Regione Puglia ha reso irripetibili le somme corrisposte durante il periodo di riconoscimento del livello superiore di professionalità, successivamente revocato a seguito della sentenza del giudice amministrativo, in considerazione del lavoro effettivamente prestato, ai sensi dell’art. 2126 c.c. (e, tramite detta disposizione, dell’art. 36 Cost.), da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. civ. Sez. lav., 21.10.2014, n. 22287)”.*
- G. Instaurata la fase di merito del giudizio dinanzi al Tribunale di Bari-Sez. Lavoro, l’avvocato regionale difensore dell’Ente, con nota acquisita al prot. AOO\_106 n. 2877 del 12.02.2021, evidenziava che *“il Giudice del Lavoro, dott. Tedesco, nel rinviare la causa per discussione all’udienza del 31.03.2021, ha nuovamente richiesto, ove possibile, nelle more del suddetto rinvio, di formulare una nuova proposta transattiva sulla scorta di quella già presentata in corso di giudizio, che valuti nel complesso anche l’importo relativo all’incentivo all’esodo erogato al ricorrente”.*
- H. La Sezione Personale, con nota prot. AOO\_106 n. 3284 del 18.02.2021 indirizzata all’Avvocatura regionale - *“al solo fine di evitare l’alea del giudizio e non abdicando alle proprie posizioni di fatto e di diritto sostenute nell’ambito del giudizio in parola”* - manifestava la propria disponibilità a definire transattivamente la lite con il sig. Omissis alle seguenti condizioni:  
*“- nessun pagamento da parte di Omissis in favore della Regione Puglia di somme a titolo di differenze retributive, in ragione delle prestazioni dirigenziali di fatto rese ex art. 2126 c.c. nel periodo corrente dall’01.10.2000 al 31.08.2004;*  
*- pagamento da parte di Omissis in favore della Regione Puglia della somma di € 25.625,89 a titolo di indennità quota regione ex L.R. n. 22/1983;*  
*- pagamento da parte di Omissis in favore della Regione Puglia della somma di € 137.167,23, pari all’80% del differenziale tra l’incentivo all’esodo liquidato e quanto invece spettante come funzionario, già quantificato nella citata determinazione n. 1247/2015;*  
*- resta esclusa qualsiasi altra condizione che preveda da parte dell’Amministrazione regionale una violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato, nonché qualsiasi altra condizione che non rientri nella disponibilità dell’Ente regionale.”*
- I. Con ordinanza del 03.04.2021, il Giudice, in linea con la proposta formulata dalla Regione Puglia di cui al punto precedente, sottoponeva alle parti la seguente ipotesi di conciliazione:  
*- “Regione Puglia rinuncia al recupero di tutte le somme già versate in costanza di rapporto, a titolo di retribuzione (da intendersi lorda, ossia comprensiva di contributi);*

- *Omissis s'impegna a restituire all'amministrazione resistente la somma netta di € 90.000,00 (non comprensiva delle ritenute fiscali, mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente), in relazione a quanto conseguito a titolo di indennità supplementare di cui all'art. 28 L.R. Puglia 7/2002;*
  - *Regione Puglia rinuncia al recupero di ogni altra somma indicata nella comunicazione datata 31.01.2019 - 0002504 (AOO\_106/PROT);*
  - *Le parti si danno reciprocamente atto di essere integralmente soddisfatte e rinunciano a future iniziative per questioni correlate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento ed agli esiti del concorso ex art. 95 L.R. Puglia n. 18/1974;*
  - *Le spese processuali s'intendono integralmente compensate".*
- J. Con nota prot. AOO\_106 n. 6349 del 15.04.2021, la Sezione Personale riteneva che la proposta di definizione in via bonaria della controversia nei termini proposti dall'Autorità giudicante avrebbe potuto essere valutata positivamente *"in quanto le condizioni riportate nella stessa risultano coerenti con quanto proposto dalla Sezione Personale nella nota prot. AOO\_106 n. 3284 del 18.02.2021"*.
- K. Tuttavia il difensore del ricorrente, con nota datata 18.10.2021, contestava i conteggi riportati nella provvedimento n. 1248/2018 di rideterminazione dell'inquadramento economico e, in nome del suo cliente, avanzava un'ipotesi transattiva al ribasso del trenta per cento rispetto alla somma proposta dal Giudice del Lavoro con il verbale del 03.04.2021, per un ammontare complessivo di € 63.000,00 netto.
- L. Con nota prot. AOO\_106 n. 16090 del 27.10.2021 il Servizio Trattamento Economico, Assistenza, Previdenza e Assicurativo provvedeva a confutare i calcoli proposti da controparte, affermando la correttezza di quelli contenuti nel provvedimento dirigenziale di rideterminazione dell'inquadramento economico.
- M. Con successiva nota prot. AOO\_106 n. 16216 del 28.10.2021, il Dirigente della Sezione Personale comunicava formalmente all'avvocato regionale difensore dell'Ente le condizioni per poter addivenire ad una soluzione conciliativa proposta con missiva prot. AOO\_106 n. 6349 del 15.04.2021.
- N. All'udienza del 03.11.2021 il ricorrente dichiarava la disponibilità ad accettare integralmente la proposta del Giudice *"senza alcuna ulteriore maggiorazione e riserva"*. La Regione Puglia ribadiva la convenienza della proposta del Giudice, precisando che *"dovesse restare esclusa qualsiasi altra condizione che preveda, da parte dell'amministrazione regionale, una violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato, o che non rientri nella disponibilità dell'ente regionale, con particolare riferimento alla posizione previdenziale del ricorrente"*.  
Il Giudice, pertanto, assumendo a verbale d'udienza le rispettive posizioni delle parti e richiamate le motivazioni poste a base della proposta del 03.04.2021, insisteva affinché si addivenisse ad un accordo sulla scorta di quest'ultima, senza alcuna ulteriore clausola di salvezza per la Regione Puglia.
- O. La Sezione Personale, con nota prot. AOO\_106 n. 17335 del 12.11.2021, comunicava al difensore regionale che *"pur tenendo conto della proposta formulata dal Giudice del Lavoro di Bari e attesa la disponibilità a esperire un tentativo di componimento bonario espressa dalla Sezione (Personale), si deve evidenziare che nella valutazione delle ipotesi di definizione conciliativa della vicenda non può non tenersi conto delle connesse responsabilità erariali, sottese all'obbligo pendente in capo all'Amministrazione regionale di recuperare le somme indebitamente liquidate nel rispetto dell'interesse pubblico"*.  
Proprio in considerazione di tale circostanza, la Sezione Personale con nota prot. AOO\_106 n. 6349 del 15.04.2021 (...) enucleava le condizioni minime per addivenire ad una transazione da parte dell'Amministrazione regionale.
- P. All'udienza del 26.11.2021, il Giudice invitava la difesa di parte ricorrente alla predisposizione di una bozza di accordo ed alla trasmissione della stessa alla difesa della Regione Puglia.
- Q. Con pec dell'avvocato regionale dell'08.02.2022, acquisita al prot. AOO\_106 n. 2399 in pari data, veniva trasmessa la bozza di verbale redatta da controparte.
- R. Sulla scorta di tale ipotesi, le parti dopo ampia discussione sulle clausole da inserire nell'accordo, hanno dichiarato in sede di udienza la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo conciliativo rimodulato su quello proposto dal Giudice.

Tanto premesso, in considerazione dell'alea del giudizio, nonché in considerazione della pendenza di ulteriori contenziosi vertenti su identiche posizioni che in primo grado hanno registrato pronunce sfavorevoli all'Amministrazione regionale, si ritiene opportuno definire la controversia nei modi e termini come da schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante; verbale da sottoscrivere dinanzi al Giudice del lavoro presso cui pende il giudizio.

#### **PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE dell'Avvocatura regionale**

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalla Sezione Personale, sulla base del parere favorevole dell'avvocato regionale officiato Carmen Cassano che, a tal fine, sottoscrive la presente deliberazione, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679**

##### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

##### **COPERTURA FINANZIARIA**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di **autorizzare** la conciliazione dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari, nell'ambito della controversia R.G. n. 2101/2019 con il Sig. Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di **approvare** l'allegato schema del verbale di conciliazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione, autorizzando il Dirigente della Sezione Personale, nonché l'Avvocato regionale difensore dell'Amministrazione, a sottoscriverlo in sede giudiziale;
3. di **trasmettere** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza.
4. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dello schema di verbale di conciliazione, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La P.O. Contenzioso del Personale**  
**Raffaele BERARDI**

**Il Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale**  
**Pietro LUCCA**

**Il Dirigente della Sezione Personale**  
**Nicola PALADINO**

**L'Avvocato incaricato della difesa regionale**  
**Carmen CASSANO**

**L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale**  
**Rossana LANZA**

Il sottoscritto Capo Dipartimento attesta che, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento**  
**Personale e Organizzazione**  
**Ciro Giuseppe IMPERIO**

**L'Assessore al Personale e Organizzazione**  
**Contenzioso Amministrativo**  
**Giovanni Francesco STEA**

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di **autorizzare** la conciliazione dinanzi al Giudice del Lavoro di Bari, nell'ambito della controversia R.G. n. 2101/2019 con il Sig. Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di **approvare** l'allegato schema del verbale di conciliazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione, autorizzando il Dirigente della Sezione Personale, nonché l'Avvocato regionale difensore dell'Amministrazione, a sottoscriverlo in sede giudiziale;
3. di **trasmettere** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza.
4. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione "Amministrazione

Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dello schema di verbale di conciliazione, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale.

**IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA**

ANNA LOBOSCO

**IL PRESIDENTE**

MICHELE EMILIANO